REGOLAMENTO (CEE) N. 1931/75 DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 1975

che fissa il prezzo minimo e il prezzo minimo speciale dei concentrati di pomodori

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1420/75 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1927/75 del Consiglio, del 22 luglio 1975, relativo al regime degli scambi con i paesi terzi nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (3), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1927/75 prevede la fissazione di un prezzo minimo per i concentrati di pomodori da rispettare all'importazione di tale prodotto; che, a norma del paragrafo 3 di detto articolo, viene fissato in pari tempo un prezzo minimo speciale per le importazioni nei nuovi Stati membri; che la fissazione di tali prezzi tende a limitare il rischio che il mercato dei concentrati di pomodori sia perturbato da importazioni provenienti da paesi terzi a prezzi anormalmente bassi;

considerando che il prezzo minimo deve essere fissato tenendo conto dei criteri enunciati all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1927/75; che, inoltre, conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, di detto regolamento, il prezzo in questione deve essere fissato per un prodotto definito nelle sue caratteristiche commerciali;

considerando che il prezzo minimo speciale deve essere calcolato per la prima volta sulla base del livello di prezzi risultante dall'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'articolo 3 del protocollo n. 8 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni del seguente prodotto:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione	Qualità	Condizionamento
ex 20.02 C	Concentrati di pomodori	Tenore di estratto secco 28/30 %	In imballaggi immediati di 4 kg o più

— il prezzo minimo è fissato a 60,00 unità di conto per 100 chilogrammi, incluso imballaggio immediato;

— il prezzo minimo speciale è fissato a 40,00 unità di conto per 100 chilogrammi, incluso imballaggio immediato.

Tali prezzi sono comprensivi dei dazi doganali.

Essi si applicano dal 1° settembre 1975 al 30 giugno 1976.

(1) GU n. L 153 del 1°. 7. 1968, pag. 8.
(2) GU n. L 141 del 3. 6. 1975, pag. 1.
(3) Vedasi pag. 7 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU n. L 62 del 7. 3. 1975, pag. 6.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA